

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO E ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO
PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO CONFERITO AL FONDO
IMMOBILI PUBBLICI SITO IN ANCONA, CORSO MAZZINI N. 55**

(CIG 60017397B2)

(CUP G36F10000220001)

Nel testo sono state evidenziate, in rosso, talune modifiche alle risposte in precedenza fornite in tema di avvalimento, con la pubblicazione delle FAQ del 5/12/2014, ritenute di particolare importanza ai fini della partecipazione alla gara.

Infatti, considerato che la presente procedura è stata avviata con bando pubblicato in GURI il 17/11/2014 – ossia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/10/2013, resa nella causa C-94/12, che di fatto ha disapplicato l’art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006, e prima della riformulazione del precitato articolo ad opera della l. 161/2014, entrata in vigore il 25/11/2014 – deve ritenersi ammissibile, nell’ottica del *favor participationis*, che l’operatore economico possa avvalersi delle capacità di uno o più soggetti terzi in aggiunta alle proprie capacità per soddisfare i requisiti fissati nel bando dalla Stazione appaltante . E’ sostanzialmente ammesso sia l’avvalimento plurimo che frazionato.

FAQ COMPLETE

Quesito n. 1

Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento normativo e acquisizione del certificato prevenzione incendi del fabbricato conferito al fondo immobili pubblici sito in Ancona, Corso Mazzini 55, la scrivente impresa pone i seguenti quesiti in ordine di carattere di partecipazione:

Quesito n. 1

La scrivente impresa, in possesso di attestato SOA categoria OG2 classifica 2[^], può partecipare in ATI con altre due imprese in possesso di attestato SOA ambedue nella categoria OG2 di prima e associare una OS30 con classifica 2[^], formando una ATI di tipo misto. In pratica in orizzontale sulla OG2 ed in verticale sulla OS30, dichiarando il subappalto della categoria OS3?

Quesito n. 2 (in alternativa al quesito n. 1)

La scrivente impresa in possesso di attestato SOA categoria OG2 classifica 2[^], può partecipare in ATI con altra impresa in possesso di attestato SOA categoria OG2 di prima e associare una OS30 con classifica 2[^], ed altra impresa in possesso di OG11 con classifica 2[^] formando una ATI di tipo misto. In pratica in orizzontale sulla OG2 ed in verticale sulla OS30 e OG11 quest’ultima per la OS3?

Risposta

Sono validamente percorribili entrambe le proposte formulate.

Quesito n. 2

In riferimento alla gara in oggetto, non essendo in possesso della categoria OS3 e dichiarando di subappaltare obbligatoriamente il 100 % della categoria ad imprese in

possesso di idonei requisiti, si chiede se si debba indicare obbligatoriamente già in questa fase il nominativo dell'impresa che eseguirà i lavori.

Risposta

Come previsto al punto A. 3 lett. n) del Disciplinare di gara, il concorrente deve indicare la percentuale e la tipologia di lavorazioni che intende subappaltare in favore di operatore adeguatamente qualificato, i cui dati identificativi tuttavia non devono essere già resi noti al momento della presentazione dell'offerta.

Quesito n. 3

Per la categoria OS30, trovando applicazione il comma 1 art.12 l.80/2014, la nostra società avendo la categoria prevalente in OG2 in class. V, può eseguire la lavorazione provvedendo solo al subappalto nel limite del 30%? o e' obbligata ad eseguire le lavorazioni in ATI verticale?

Il dubbio e' sorto quando leggendo il capitolato speciale di appalto l'art.4 (pag.7) specificava che la categoria OS30 e' subappaltabile nel limite del 30% trovando applicazione ai sensi dell'art.12 della l.80/2014.

Risposta

Come espressamente previsto a pag. 15 del Disciplinare di gara, l'operatore autonomamente qualificato nella sola categoria prevalente (OG2) per l'importo totale dei lavori non potrà partecipare alla presente procedura ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del D.L. 47/2014 coordinato con la Legge di conversione n.80/2014. In tal caso l'operatore non autonomamente qualificato per la categoria scorporabile OS30, anche qualora intendesse subappaltare tale categoria nel limite del 30%, dovrà necessariamente costituire un raggruppamento di impresa di tipo verticale con imprese in possesso di adeguata qualificazione nella categoria scorporabile OS30 o OG11 ovvero ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

La categoria OS30 è a qualificazione obbligatoria, di conseguenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente deve esserne in possesso. In relazione a tale categoria pertanto il ricorso al subappalto, nei limiti del 30%, si configura come una mera facoltà della quale l'operatore economico può avvalersi per ragioni organizzative.

Quesito n. 4

In riferimento ai lavori in oggetto, la presente per formulare il seguente quesito:

categorie richiesta dal bando

OG2 classifica III subappaltabile nei limiti del 30%

OS30 classifica II subappaltabile nei limiti del 30%

OS3 classifica II subappaltabile al 100%

categorie in possesso dalla scrivente

OG2 classifica IV

OG11 classifica II

la scrivente può partecipare come impresa singola possedendo la categoria OG11 II necessaria a coprire la OS30 (come indicato dal bando) e, la categoria OG2 IV necessaria a coprire l'importo della stessa categoria OG2 e OS3 ma subappaltando il 100% di quest'ultima ?

Risposta

L'operatore non autonomamente qualificato per la categoria scorporabile OS3 può partecipare alla presente procedura subappaltando integralmente tali lavorazioni, come

previsto a pag. 3 del Disciplinare, purché il concorrente ne faccia espressa menzione nell'offerta.

In alternativa potrà essere costituito un raggruppamento di impresa di tipo verticale con imprese in possesso di adeguata qualificazione nella categoria scorporabile OS3 o OG11 ovvero ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art.49 del D.lgs. 163/2006.

Quesito n. 5

Premesso che la scrivente ditta intende partecipare alla gara in qualità di mandante della costituenda ATI verticale ----- /-----: la capogruppo --- eseguirà tutte le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG2 (possedendo attestazione SOA per la categoria OG2 in classifica IV), mentre la mandante ---- le lavorazioni rientranti nelle categorie OS30 ed OS3 (possedendo attestazione SOA per la categoria OG11 in classifica IV), si chiede se tale configurazione sia ammissibile essendo la quota di lavorazioni svolte dalla mandante maggioritaria rispetto a quelle eseguite dalla capogruppo.

Risposta

E' ammissibile la configurazione da Voi proposta. Infatti il Disciplinare di gara, a pag. 15, prevede espressamente che nel caso di raggruppamenti di imprese di tipo verticale il componente indicato quale capogruppo dovrà possedere i requisiti economico finanziari tecnico organizzativi ed eseguire i lavori ascrivibili alla categoria prevalente OG2, mentre il/i componente/i mandante/i dovrà possedere i requisiti economico finanziari tecnico organizzativi ed eseguire i lavori ascrivibili alle categorie scorporabili OS30 e OS3.

Quesito n. 6

In relazione alla gare in oggetto si chiede se la nostra impresa con certificazioni SOA: OG 2 class. IV e OG11 class. II ha i requisiti necessari per partecipare alla procedura.

Risposta

La Vs. società allo stato non risulta in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla procedura.

Al riguardo potrete seguire diverse alternative:

- sfruttando la OG11 classifica II in luogo della OS30 è possibile partecipare **subappaltando** la OS3 (trattasi di subappalto obbligatorio per carenza di qualificazione, di conseguenza, la mancata indicazione del subappalto in sede di gara comporterà l'esclusione del concorrente).

- costituire un **RT verticale** sfruttando la OG11 classifica II in sostituzione della OS30 o della OS3, raggruppandovi con un soggetto in possesso dell'altra. Qualora vi raggruppate con un operatore in possesso di OG11 (in sostituzione della OS3 o della OS30) il raggruppamento si configurerà in termini di RTI misto. In tal caso, sarà sufficiente che il raggruppamento complessivamente sia qualificato nella categoria OG11 class. III, rilasciata in vigore del D.P.R. 207/10; quindi, nel caso di specie, che la mandante sia in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 class. I.

- sfruttando la OG11 classifica II in luogo della OS3 o OS30 con **avvalimento** dell'altra. In tal caso, l'impresa ausiliaria dovrà essere qualificata o nella categoria specialistica di cui codesto operatore è privo (OS3 II o OS30 II) ovvero nella OG11 classifica I. ~~III in virtù del divieto di avvalimento frazionato di cui all'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 163/06.~~

In tale ipotesi, infatti, per poter utilizzare la qualificazione nella categoria OG11 in luogo sia della categoria OS30 che OS3 sarà necessario che il concorrente e l'impresa ausiliaria cumulativamente possiedano attestazione SOA nella categoria OG11 classifica III; ciò in quanto, essendo stata la presente procedura avviata con bando pubblicato in GURI il 17/11/2014 - ossia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/10/2013, resa

nella causa C-94/12, che di fatto ha disapplicato l'art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006, e prima della riformulazione del precitato articolo ad opera della l. 161/2014, entrata in vigore il 25/11/2014 - si ritiene ammissibile, nell'ottica del *favor participationis*, l'avvalimento frazionato.

Quesito n. 7

L'impresa ----- chiede chiarimenti in riferimento alla qualificazione della categoria OS3.

La scrivente parteciperà, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006, mediante contratto di avvalimento con un'impresa ausiliaria avente la categoria OG2 in V e la categoria OS 3 in I (e non in II come riportato nel bando).

Poiché tale categoria è scorporabile al 100%, ed in virtù dell'alta classifica in possesso per le altre categorie oggetto di gara, è possibile parteciparvi alla presente demandando interamente in subappalto la categoria mancante?

Risposta

Come previsto nel Disciplinare (cfr. pag. 15), l'operatore non autonomamente qualificato per la categoria scorporabile OS3 può - se qualificato nella categoria prevalente nella classifica III (in quanto copre l'importo complessivo delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG2 e OS3) in applicazione di quanto previsto all'art. 92, comma 1, D.P.R. 207/2010 - subappaltare integralmente dette lavorazioni a imprese in possesso di adeguata qualificazione; trattasi di subappalto obbligatorio per carenza di qualificazione e, di conseguenza, la mancata indicazione del subappalto in sede di gara comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura.

Resta inteso che è comunque necessario il possesso della categoria OS30 class. II (ovvero in sostituzione della categoria OG11 class. II) prevista al punto V del Disciplinare di gara.

Quesito n. 8

Il bando della gara relativa all'affidamento dei lavori di adeguamento normativo per l'immobile conferito nel fondo immobili pubblici – Ancona Corso Mazzini 55, richiede come requisiti OG2 III-OS30 II-OS3 II e che queste ultime due categorie in sostituzione si richiede OG11 III, avendo l'attestazione Soa per le categorie OG2 III, OS30 I e OG11 II, volevamo sapere se potevamo partecipare alla gara come impresa singola, oppure sempre come impresa singola usufruendo però dell'avvalimento di un'altra impresa.

Risposta

Codesto operatore qualificato nelle categorie e per le classifiche sopra indicate, potrà partecipare come concorrente singolo nelle seguenti modalità:

- utilizzando la OG11 II in sostituzione della OS30, subappaltando interamente la categoria mancante OS3 II (trattasi di subappalto obbligatorio per carenza di qualificazione; di conseguenza, la mancata indicazione del subappalto in sede di gara comporterà l'esclusione del concorrente);
- utilizzare la OG11 II in luogo della OS3 class. II avvalendovi di impresa qualificata nella OS30 class. II. Qualora invece l'impresa ausiliaria sia in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 ~~è sufficiente che quest'ultima risulti di class. I. in virtù del divieto di avvalimento frazionato di cui all'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 163/06, è necessario che quest'ultima sia di class. III (in tal caso l'OG11 class. III coprirà sia l'OS3 class. II che l'OS30 class. II).~~ In tale ipotesi, infatti, per poter utilizzare la qualificazione nella categoria OG11 in luogo sia della categoria OS30 che OS3 sarà necessario che il concorrente e l'impresa ausiliaria cumulativamente possiedano attestazione SOA nella categoria OG11 classifica III; ciò in quanto,

essendo stata la presente procedura avviata con bando pubblicato in GURI il 17/11/2014 - ossia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/10/2013, resa nella causa C-94/12, che di fatto ha disapplicato l'art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006, e prima della riformulazione del precitato articolo ad opera della l. 161/2014, entrata in vigore il 25/11/2014 - si ritiene ammissibile, nell'ottica del *favor participationis*, l'avvalimento frazionato.

Resta ferma, in alternativa, la possibilità di concorrere in RTI, nel rispetto delle qualificazioni richieste nel Disciplinare.

Quesito n. 9

In riferimento ai lavori di cui all'oggetto, si formula il seguente quesito:

La nostra impresa possiede categoria OG2 classifica III e categoria OG11 classifica I, può partecipare avvalendosi di altre due imprese in possesso di categoria OG11 classifica I per sopperire alle categorie OS30 e OS3?

Risposta

Considerato che la presente procedura è stata avviata con bando pubblicato in GURI il 17/11/2014 – ossia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/10/2013, resa nella causa C-94/12, che di fatto ha disapplicato l'art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006, e prima della riformulazione del precitato articolo ad opera della l. 161/2014, entrata in vigore il 25/11/2014 – deve ritenersi ammissibile, nell'ottica del *favor participationis*, che l'operatore economico possa avvalersi delle capacità di uno o più soggetti terzi in aggiunta alle proprie capacità per soddisfare i requisiti fissati nel bando dalla Stazione appaltante. E' sostanzialmente ammesso sia l'avvalimento plurimo che frazionato.

Pertanto nel caso di specie sarà possibile:

- 1) che l'impresa qualificata nella categoria OG2 classifica III e OG11 classifica I si avvalga di una sola impresa qualificata nella categoria OG11 classifica II, per raggiungere cumulativamente la classifica III e sostituire le singole OS3 e OS30, richieste entrambe di classifica II (avvalimento frazionato);
- 2) che l'impresa qualificata nella categoria OG2 classifica III e OG11 classifica I si avvalga di due imprese entrambe qualificate nella categoria OG11 classifica I, per raggiungere cumulativamente la classifica III e sostituire le singole OS3 e OS30, richieste entrambe di classifica II (avvalimento frazionato e plurimo).

Quesito 10

in relazione alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento normativo e acquisizione del certificato prevenzione incendi del fabbricato conferito al fondo immobili pubblici sito in Ancona, Corso Mazzini 55, la scrivente, partecipante in ATI, relativamente all'allegato 1, deve barrare:

che si configura come (barrare la casella di interesse):

☐ società o altro soggetto singolo.....

e poi continuare con la compilazione

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA

(compilare se nel caso)

in ATI ecc.

oppure è sufficiente: CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA (compilare se nel caso), ovviamente indicando tutta la compagine dell'ATI.

Risposta

In caso di ATI, la domanda di partecipazione alla gara deve essere predisposta dal legale rappresentante (ovvero da un procuratore generale/speciale) dalla mandataria che dopo aver indicato le proprie generalità e gli estremi identificativi dell'operatore economico deve altresì specificare se la mandataria si configura quale ☐ società o altro soggetto singolo ex art. 34 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 163 del 06 / ☐ consorzio ex art. 34 co. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 che partecipa in proprio/ ☐ consorzio ex art. 34 co. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 che partecipa per i seguenti consorziati e da ultimo chiedere di partecipare alla gara come mandataria/capogruppo di un RTI o Consorzio ordinario di imprese già costituito ovvero costituendo indicando il tipo di raggruppamento (VERTICALE - ORIZZONTALE - MISTO) e le imprese che ne fanno parte.

Quesito 11

Buongiorno Arch. Beretta,

in merito alla gara di cui all'oggetto ho riscontrato la seguente irregolarità:

l'importo totale dell'appalto indicato nel disciplinare di € 1.499.720,27 non corrisponde alla somma dei valori delle tre categorie, così come indicate nel disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto, che ammonta ad € 1.490.735,02.

Sulla base di quale valore devo calcolare la partecipazione al RTI con il quale intendo partecipare alla gara?

Di che importo deve essere la garanzia richiesta nel punto A6 del disciplinare?

Risposta

Al fine di fornire un chiarimento sugli importi riportati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale di appalto, apparentemente discordanti si comunica quanto segue:

gli importi relativi alle categorie OG2; OS30; OS3 riportati nella tabella di cui al punto V del Disciplinare di gara sono riferiti alle singole lavorazioni comprensive dei soli oneri della sicurezza inclusi (pari ad € 28.318,64 di cui alla colonna C della tabella B del CSA) ed al netto di quelli cd. aggiuntivi (pari ad € 8.985,25 di cui alla riga 25 della tabella B del CSA). L'importo complessivo degli oneri della sicurezza (inclusi e aggiuntivi) è pari ad € 37.303,89 come riportato al punto IV del Disciplinare.

Pertanto l'importo complessivo dell'appalto sul quale calcolare la cauzione provvisoria è pari ad € 1.499.720,27 (€ 1.490.735,02 + € 8.985,25).

Per quanto attiene al calcolo delle percentuali, in caso di raggruppamento e/o subappalto delle singole categorie, si deve far riferimento alla ripartizione delle lavorazioni riportata nella tabella di cui al punto V del disciplinare.